

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 60 DEL 14.10.2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal Funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

●con verbale di accertamento n. 81/PC/2025 di cui alla nota della Polizia Municipale prot. PM n. 696/PC/25 del 09.10.2025, acquisita in data 10.10.2025 al protocollo generale dell'Ente al n. 0131926/2025, redatto dagli operatori del Corpo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti del sig. *****, nato a ***** il ***** e residente in ***** alla via *****, in qualità di legale rappresentante della società "*****", con sede legale a ***** in via ***** C.F./P.Iva *****, si contestava allo stesso l'esercizio dell'attività di esercizio di vicinato non alimentare (vendita di ricambi attrezzature agricole) in mancanza di SCIA amministrativa ai sensi art. 19 L. 241/90, in violazione all'art. 26 e con gli effetti di cui al successivo art 145 c. 2 della L.R. n. 7/2020, nei locali ubicati alla via *****, in Giugliano in Campania (Na).

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 145, comma 2 e 3, della Legge Regionale n. 7/2020 nonché dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- il D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 07/2020;
- l'art. 19 L. 241/90;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alla sig. *****, sopra generalizzato ed in qualità di legale rappresentante della società "*****", sopra meglio descritta, **di cessare**, ad horas, l'attività di esercizio di vicinato non alimentare (vendita di ricambi attrezzature agricole) svolta in mancanza di SCIA amministrativa in violazione all'art. 26 e con gli effetti di cui al successivo art 145 c. 2 della L.R. n. 7/2020, nei locali ubicati alla via *****, in Giugliano in Campania (Na), per mancanza di titolo abilitativo valido ed efficace per l'esercizio dell'attività, in violazione al disposto normativo di cui all'art. 26 della Legge Regionale 7/2020.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

altresì che copia del presente provvedimento sia notificato a mezzo pec all'interessato ([*****](#)), al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000p@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di presentazione di nuova pratica Suap, verificata con esito regolare, da parte degli stessi soggetti sanzionati, nella stessa parte ampliata e per la medesima attività sanzionata.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Euterpio